

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I.

1°. E' lecito falsificare una cambiale anche coll'intenzione di pagarla?

2°. E' lecito l'acquisto di un voto nel concordato? (1)

R. al 1°. E' sempre una bugia. Fossono venirne dei danni; anche a chi firma; vi è pericolo di procedura penale, a cui si espone l'individuo; mancando così ai riguardi dovuti a sè stesso ed a' suoi. Vedi: Bicchierai, « Il mondo degli affari e la coscienza », n. 88 p. 111. Genicot-Salsmanns, Instit. I, n. 483 e Casus Consc., n. 348, ove si tratta del falso in materie analoghe.

L'emissione di cambiali per sè diminuisce la capacità del credito, che il commerciante gode sulla piazza e forse gli impone un maggior fido (capacità, garanzia di pagamento) presso qualche banca. Ecco il danno o la grande probabilità di esso.

R. al 2°. E' noto, che il concordato obbligatorio vale, se i voti favorevoli raggiungono la doppia maggioranza di numero e di capitale.

Il Cod. di Commercio, art. 866-67 (lo si veda) vieta tali accordi e li dichiara nulli. La legge 10 luglio 1930 esclude dal diritto di voto pel concordato il coniuge del fallito ed i parenti fino al IV grado e tutti coloro, che hanno acquistato i crediti da meno di un anno dalla dichiarazione di fallimento.

L'interpretazione minuta di tali leggi sta nel Bicchierai cit. n. 263-4.

### II.

Un coadiutore nella notte avanzata, prima della domenica si sente molto male: con un caffè od altra bibita può certo riaversi. Difatti beve: ma poi la mattina non sa se celebrare. Siamo in un paese, ove a quella Messa festiva assistono sempre molte centinaia di persone.

R. 1. Finalmente, si dirà, un caso più pratico dei due antecedenti. Ma io non potevo dispensarmi dal dare almeno un indirizzo anche per i primi due.

Quanto al presente caso la legge del digiuno per il Sacerdote celebrante è espressa oggi nel can. 808; la sanzione è nel can. 2321: in questo canone è pure la pena per chi indebitamente binnasse (can. 806). Mi pare importante e consolante un'osservazione. Nel « Codex Jur. Can. », dal can. 2314 fino alla fine sonvi molte e molte pene *latae sententiae* (contra Fidem et unitatem Ecclesiae, contra Religionem etc. etc.): le pene contro il celebrante non digiuno e contro chi bina indebitamente sono *feren-*

(1) *Rivista*, novembre, p. 751.

**dae sententiae:** «suspendantur a Missae celebratione ad tempus ab Ordinario secundum diversa rerum adjuncta praefiniendum».

(Per inciden.: a ben distinguere le pene latae e quelle ferendae sententiae vedi le belle riflessioni del Vermeersch, «Epitome Jur. Can.», III, 408).

Perchè questa mitezza a riguardo di quelle due violazioni della legge, in materia gravissima? (digiuno e unica celebrazione ogni giorno). Perchè non è impossibile la buona fede, per la quale contro la legge vietante la celebrazione senza digiuno o la binazione si ritengono valide ragioni non sufficienti.

Si tratta di legge non divina... vi è bisogno di quella Messa o senza digiuno o binata etc. etc.

Anche quando si tratta di pena latae sententiae, se la legge dice «praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie consulto egerit; aliaque similia, quae plenam cognitionem et deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio, sive ex parte intellectus, sive ex parte voluntatis eximit a paenis latae sententiae» (nel consolante can. 2229 § 2).

Vi vuole dunque nei due casi nostri (violazione del digiuno e binazione) l'intervento di fatto dell'Ordinario, per l'inflizione della pena.

2. Veniamo al caso: può il Coadiutore celebrare per non eccitare la meraviglia, lo scandalo nei fedeli, e per evitare che molti perdano la Messa?

Il **S. Ufficio**, 2 dic. 1874 (Collectanea S. C. de Propag. Fide, n. 1425) rispose sì, che la meraviglia, che può farne il popolo, se il sacerdote che per aver rotto il digiuno non celebra la seconda Messa, che dovrebbe celebrare, non è una ragione per celebrare senza digiuno. Ma autori gravissimi dicono, che questo vale, se non vi è nel popolo se non un po' di scandalo e di ammirazione; non se ne si dovesse temere la colpevole omissione della Messa. (Vermeersch, Epitome Jur. Can. II, n. 79; Genicot, Casus (5 ed.) n. 697. Anche il Prümmer dice che «hodie disciplina eucharistici jejunii mitior effecta est, quam fuit anno 1874». (Manuale Th. Mor. III, n. 201). Lo prova la facoltà concessa agli ammalati nel Codex (858 § 2) e la facilità con cui si permette la Comunione anche ai non degenti; e il decreto seguente.

Il decreto solenne del **S. Ufficio**, 22 marzo 1923, **Optime novit** stabili, che gli Ordinari possano ricorrere per ottenere ai sacerdoti dispense in merito, riservandosi di dare facoltà abituali agli stessi Ordinari. Anzi concedeva già agli stessi la facoltà di dispensare in casibus urgentioribus, nei quali non vi era tempo di ricorrere alla S. Sede sempre colla condizione «ut nonnisi aliquid per modum potus, exceptis inebriantibus, sumere permittatur, efficaciter scandalum removeatur et quamprimum S. Sedes de concessa dispensatione certior fiat».

2. Ma il caso proposto non entra nelle considerazioni fin qui addotte. Ad esso pare proprio si possa applicare l'**epikeia** (vedi i Moralisti). Presto detto: Il prete che rompe il digiuno, annunzi al popolo l'avvenuto: «fere semper scandalum aut sinistrae oblocutiones populi merito timentur» da quell'annunzio (dice il Prümmer l. c.) e prosegue: «Praeterea saepe timendum est, ne plures

ex propria culpa tunc negligent alibi Missam audire, etsi eis hoc possibile sit». Anche il Vermeersch (Op. cit. II, n. 79) del nostro caso dice: « Si vere in aliquo casu Missa populo necessaria celebrari non possit, nisi sacerdos aliquid cibi liquidi sumpserit, nec copia fuerit recurrenti ad Episcopum, non videtur damnandus qui utatur epikeia ».

Così l'insigne Moralista e Canonista, S. J., consultore da molti lustri di almeno quattro Congregazioni Romane. Lo stesso ripete nel vol. III, n. 521. Come il Vermeersch si pronuncia il Fiscetta-Gennaro, vol. V, n. 351: il Genicot, Casus, 5 edit., n. 697-99: e potrei citare molti altri. Il decreto del S. Ufficio del 1923 citato porta come ragione delle nuove larghezze questa: « Dal rispetto al Corpo Reale di Gesù Cristo non deve venir danno al Corpo di Lui Mistico, cioè alla salute delle anime ».

Anche prima di questo decreto il D'Annibale, II, 411 (36) aveva insegnato, che il sacerdote può celebrare non digiuno « si populus ad Missam audiendam jam convenerit, nec sacerdos possit sine murmurationibus eam omittere ». Lo stesso Bucceroni (Casus, 3 edit. n. 322) cita il Gury, il quale adduce autori seri (Casus II, n. 294, 299, 300).

Il Sinodo 41° Milanese (1931) al n. 349 si esprime così: « Si quis absque legitima venia bis in die ausus fuerit (vedi il Codex J. C., can. 2229 § 2) Missam offerre, ipso facto a Divinis sit suspensus: praeterquam si forte die festo de praecepto inopinate, propter morbum vel aliud vere grave impedimentum, sacerdos pro Missa consueta et necessaria deficiat, neque alius sacerdos adsit, qui ejus vices supplere possit ». Qui si tratta della binazione, si dirà; ma la si permette per un caso non previsto « inopinate »: quando cioè chi aveva già celebrato aveva assunto la purificazione e l'abluzione quindi il Sinodo permette anche che si sorpassi al digiuno, e ammette, autorevolmente, l'uso dell'epikeia.

E non so trattenermi dall'aggiungere come la celebrazione senza digiuno e la binazione sono due punti di legge affini e lo prova, come già vedemmo, il fatto che le sanzioni per chi manca riguardo al primo e riguardo al secondo sono in uno stesso canone 2321. Orbene: riguardo alla binazione il can. 806 stabilisce che il Vescovo la può permettere quando senza di essa « propter penuriam Sacerdotium die festo de praecepto notabilis fedelium pars Missae adstare non possit ». Potrà giovare quanto dice il D'Annibale (III, n. 405 nota 55) che si può dare tale permesso « si viginti sint, qui alias Ecclesiae praecepto non satisfacerent » e porta Responsi delle Sacre Congregazioni. (Vedi anche Genari, Consult. 100, 101 e 115, n. 4, ove si ammette l'epikeia).

#### CASO DA STUDIARE

Un cristiano coscienzioso per parecchi anni dopo la morte dello zio percepì l'interesse di un capitale, che invece doveva darsi al Seminario: questo per non aver letto bene il testamento. Il confessore interrogato risponde che il nipote dopo cinque anni aveva acquistato per praescriptionem. Quid?

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano